



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 589 del 31/05/2021

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV.TO
CHIANESE RAFFAELE - RECUPERO CREDITI GIUDIZIO APPELLO
FALLIMENTO FONTANA COSTRUZIONI SPA C/COMUNE DI
GIUGLIANO+ALTRI**

Proposta n. D14980-425-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE **DOTT. GIUSEPPE DE ROSA**

SERVIZIO **UFFICIO AVVOCATURA**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 04/02/2021, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente ad interim del Settore Affari istituzionali;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la delibera Commissariale (con poteri di C.C.) n. 46 del 02/10/20, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2020-2022;

Vista la delibera Commissariale (con poteri di C.C.) n. 47 del 02/10/20, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2020-2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29/10/2020 con la quale, è stato approvato il piano della performance 2020/2022 e sono state assegnate ai Responsabili dei Settori e dei Servizi le risorse di entrata e di spesa come stanziare nel PEG 2020/2022;

Visto il Decreto Legge n. 56 del 30/04/21 (GU Serie Generale n.103 del 30-04-21) che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali al 31 Maggio 2021;;

Considerato che il Comune di Giugliano in Campania non ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 entro la data del 31 dicembre 2020 secondo quanto disposto dall'art. 151 comma 1 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i. e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1 Gennaio 2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2021 con la quale si è dato atto che fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, dal 1°Gennaio 2021 l'Ente agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio secondo le disposizioni dell'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto che con la medesima deliberazione sono state assegnate ai Responsabili dei Settori e dei Servizi, nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio e comunque fino all'approvazione del PEG 2021-2023 ai fini dell'adozione degli atti finanziari di competenza, le risorse di entrata e di spesa come stanziare nel PEG 2020/2022 per l'esercizio finanziario annualità 2021, aggiornate alle variazioni adottate fino al 31 dicembre 2020;

Vista l'istruttoria del Responsabile del Servizio che di seguito si riporta.

Premesso che:

- in data 03/03/2015, all'esito del giudizio R.G.n.92441/2008 promosso dai Sigg.ri Maisto-Tagliatella davanti al Tribunale di Napoli – Sez. Stralcio Civile ex Sezione distaccata di Marano – per risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua, con sentenza n.3192/2015, pubblicata il 03/03/2015, il Giudice adito, dott.ssa Gabriella Bonavolontà, accoglieva la domanda di parte attrice condannando la sola Fontana Costruzioni spa al ristoro dei danni patiti dai predetti;
- avverso la predetta sentenza n.3192/2015, la società Fontana Costruzioni spa esperiva appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, R.G.n.4520/2015, nel quale il Comune di Giugliano, si è costituito a mezzo del proprio avvocato municipale, Avv. Cimmino Antonio, poi sostituito a seguito di messa in quiescenza, dall'Avv. Raffaele Chianese, giusta decreto sindacale n.88/2018;

- nel giudizio di secondo grado si costituivano, altresì, i coniugi Taglialatela/Maisto con comparsa di costituzione e risposta rilevando che i motivi di appello non afferivano né all'*an*, né al *quantum* della pretesa risarcitoria da essi fatta valere ed accolta dal primo giudice con gli accessori di legge, ed evidenziando, tuttavia, che nonostante tale condanna nulla era stato ad essi corrisposto di quanto liquidato in sentenza per sorta capitale, interessi e spese;
- all'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/07/2017, i difensori della società appellante, avv. T.Marone ed A.Attore, dichiaravano l'intervenuto fallimento della Fontana Costruzioni SpA come da sentenza del Tribunale di Roma n.674/2016, fall.n.656/16, per cui la causa veniva interrotta ex art.303 c.p.c; seguiva ricorso per riassunzione dei coniugi Taglialatela/Maisto i quali concludevano per l'accoglimento dell'appello principale e dunque per l'estensione della condanna al risarcimento del danno come liquidato in primo grado, oltre interessi e spese di lite agli appellati Comune di Giugliano ed UnipolSai Ass.ni ed in ogni caso per la conferma della sentenza di primo grado relativamente all'an ed al quantum debeatur, non essendo tale decisione oggetto di impugnazione, con vittoria di spese e compenso del presente giudizio;
- il giudizio di appello così riassunto veniva definito con sentenza n.3943/19 che rigettava sia l'appello principale che la domanda adesiva dei Sigg.ri Taglialatela/Maisto, prot.n.78545 del 17/07/2019 condannando entrambe le parti, ciascuno per quanto di competenza, alla refusione delle spese legali in favore del Comune di Giugliano;
- al fine di recuperare le somme come riconosciute in sentenza in favore dell'Ente e a carico del fallimento Fontana Costruzioni S.p.A. nella misura di € 5,532,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA per un totale complessivo di € 8.071,86, l'Ente, a mezzo dell'Avv. Raffaele Chianese, proponeva ricorso per insinuazione al passivo fallimentare S.p.A
- con nota prot. n.112130 del 09/11/2020 il legale dell'Ente chiedeva trasmettere coordinate bancarie dell'Ente sul quale far accreditare le somme assegnate in prededuzione in favore dell'Ente nell'ambito della procedura fallimentare n.656/16;
- con nota prot. n.123262 del 10/12/2020, l'Avv. Chianese Raffaele trasmetteva contabile di bonifico per l'importo complessivo di € 8.071,86 disposto in favore del Comune di Giugliano dal Giudice delegato presso il Tribunale di Roma, a seguito di istanza di insinuazione al passivo fallimentare e a seguito di opposizione del legale dell'Ente alla proposta di stato passivo del curatore;
- l'Ufficio Avvocatura ha verificato presso il Servizio Ragioneria l'avvenuto pagamento/accredito delle corrispondenti somme presso il Tesoriere come da reverse;
- l'importo di € 8.071,86 veniva imputato a seguito di accertamento n. 224/2020 sul capitolo in entrata 30502002 del Bilancio pluriennale 2020/2022 – Annualità 2020;

Rilevato che:

- l'Avv. Chianese con nota prot. n.123262 del 10/12/2020 (**Al. 1**) ha invitato l'Ufficio Avvocatura ad eseguire con sollecitudine il procedimento amministrativo per corrispondere il pagamento del saldo dovuto in suo favore, come da convenzione sottoscritta in data 27/03/2018;
- l'art.10 della succitata Convenzione, inoltre, recita: "*Nel caso in cui l'Ente consegua esito favorevole della lite, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, il difensore dell'Ente,*

previo recupero, avrà diritto alla differenza tra la maggior somma recuperata e quella già corrisposta a titolo di onorari”, fatto salvo quanto ulteriormente stabilito nel citato disciplinare

- con D.D. n. 959 del 18/06/2018 veniva impegnata la somma di € 23.599,68 pattuita a titolo di compenso professionale in favore del legale Avv. Raffaele Chianese per i n.43 giudizi indicati nel decreto n.88/18 e per i quali il professionista è stato investito della difesa dell'Ente in sostituzione dell'avvocato municipale, Antonio Cimmino (Rif. Impegno n. 714/18 CAP 10302601 Bilancio pluriennale 2018/2020), prevedendosi per il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di che trattasi un compenso di € 600,00 oltre Iva e Cpa;
- relativamente al giudizio di che trattasi è stato corrisposto a titolo di acconto l'importo di € 300,00 oltre accessori di legge, giusta D.D. n.793 del 03/06/2019 (mandato n. 6126-19).

Rilevato, altresì, che:

- la controversia è stata patrocinata dall'Avv. Antonio Cimmino, già responsabile del Servizio Advocatura fino alla data del suo collocamento a riposo avvenuto con decorrenza dal 01.04.2018, al quale in virtù del decreto sindacale n.88/18 è subentrato l'Avv. Chianese;
- come evidenziato dall'Avv. Cimmino nella nota prot. n.121189/19 ad avvenuto recupero delle somme in danno della controparte soccombente, per la relativa liquidazione delle somme recuperate si dovrà tener conto delle attività processuali svolte dai rispettivi difensori avvicendatesi nel tempo, e che, pertanto, riservato in sede di liquidazione il criterio per il riparto delle rispettive spettanze professionali, l'impegno di spesa di cui al presente atto, viene assunto in favore dei due suddetti avvocati.

Considerato che:

- con D.D. n.1487 del 30/12/2020 veniva imputata la somma complessiva lorda **di € 8.071,86** liquidata dal Fallimento Fontana Costruzioni S.p.A. al Comune di Giugliano in Campania a titolo di spese legali e comprensiva di oneri di legge all'esito del recupero crediti nell'ambito della procedura fallimentare n.656/16, in favore dei due professionisti come sopra incaricati;
- con la suindicata determina veniva assunto impegno di spesa complessivo per **€ 8.071,86**, comprensivo di spese generali al 15%, di CPA (al 4%) ed IVA (al 22%), al capitolo 10302601-Missione 01, Programma 11, Titolo 1 del bilancio Pluriennale 2020-2022, riservandosi in sede di liquidazione e previa opportuna verifica delle attività professionali svolte dai rispettivi difensori avvicendatisi nel tempo, l'esatta determinazione del *quantum* di competenza spettante a ciascuno di essi;
- con nota prot.n.7623 del 21/01/2021 (**Al. 2**), l'Avv.Chianese, presa visione all'albo pretorio della D.D. sopramenzionata, nel sollecitare il pagamento delle sue spettanze, puntualizzava *“nella fattispecie in oggetto i difensori del Comune si sono succeduti nel tempo e precisamente il primo difensore ha mantenuto il patrocinio fino alla data del 25.03.2018, mentre a partire dal Decreto di Incarico n. 88 del 26/03/2018 il patrocinio è stato assunto dal sottoscritto difensore, che ha espletato la propria attività dalla costituzione in sostituzione e per tutta la durata del giudizio, fino alla decisione ed anche successivamente, per la successiva e laboriosa attività di recupero del credito dal Fallimento ..In ordine all'effettivo riparto delle competenze professionali recuperate, tra i due difensori – al netto delle somme eventualmente anticipate dal Comune - bisogna tenere in considerazione che l'attività espletata dal precedente difensore (Avv. Cimmino) è consistita nella costituzione in giudizio e che l'attività del sottoscritto difensore è stata prestata per tutto l'ulteriore corso del processo - con la fase istruttoria, conclusionale e decisoria, sino all'emissione della sentenza; inoltre l'attività del sottoscritto difensore è ulteriormente proseguita anche nella fase successiva (esecutiva), fino all'insinuazione nel passivo fallimentare, all'opposizione alla proposta di ammissione del curatore in via chirografaria, e fino all'effettivo recupero delle somme dal Fallimento. Ciò con l'ulteriore precisazione che il sottoscritto procuratore ha dovuto necessariamente svolgere anche le fasi di studio e di costituzione (considerato che il processo era stato interrotto e poi riassunto a seguito del Fallimento della Fontana Costruzioni spa) e quindi*

l'attività difensiva espletata è da considerarsi ex novo. Alla luce di tali considerazioni ed in relazione all'effettivo contenuto delle diverse attività professionali prestate, si ritiene congruo ripartire la somma recuperata di complessivi € 6.361,80 (5.532,00+15%rimb. sp. generali) oltre iva e cpa - da cui detrarre l'acconto di €300,00 già versato dal Comune - nella seguente misura: A) € 1.212,36 in favore dell'Avv. Antonio Cimmino, pari al 20% di € 6.061,80 (cioè: l'importo recuperato di € 6.361,80 al netto di iva e cpa - decurtato l'acconto versato di €300,00); B) il residuo di € 6.478,86 (al lordo di iva e cpa) - pari alla somma lorda recuperata dal Comune (€ 8.071,86) detratto l'importo dovuto all'Avv. Cimmino di € 1.212,36 e detratto ancora l'acconto già versato in favore del sottoscritto difensore (€380,64 al lordo di iva e cpa) - dovrà essere versato in favore del sottoscritto difensore con le seguenti specifiche: €5.106,29 per compenso netto professionale residuo, € 204,25 per cpa ed € 1.168,32 per iva. La presente comunicazione viene inviata anche all'Avv. Cimmino per ricevere opportuno riscontro in merito.

- con nota prot.n.8869 del 25/01/2021 (**All. 3**), l'Avv. Antonio Cimmino, in riscontro alla nota dell'Avv. Chianese prot.n.7623 del 21/01/2021 dichiarava: *“in relazione alla sottoemarginata nota dell'Avv. Raffaele Chianese, lo scrivente preso atto di quanto in essa rilevato, condivide la ricostruzione della vicenda processuale ed i principi giuridici enunciati per quanto riguarda la posizione del Comune (ossia che l'Ente, ad avvenuto recupero delle somme a carico della controparte soccombente, va tenuto indenne di ogni spesa eventualmente anticipata per la stessa difesa in giudizio). Condivide altresì i criteri utilizzati per il riparto delle competenze (tenuto conto dell'attività professionale da me svolta nella fase antecedente l'interruzione del processo di appello, per effetto del fallimento della società Fontana Costruzioni). Resto a disposizione per ogni altro chiarimento che si dovesse ritenere necessario. Ai fini della liquidazione, ci si riserva di formulare apposita istanza”;*

Considerato, altresì, che:

- con nota prot.n.21592 del 24/02/2021 (**All. 4**), l'Avv. Raffaele Chianese ha nuovamente sollecitato la liquidazione delle spettanze a lui dovute;
- a seguito di accertamento l'Ufficio ha rideterminato correttamente gli importi dovuti secondo il prospetto di seguito allegato, condiviso per le vie brevi dall'Avv. Chianese:

Recupero crediti	Avv. Chianese Raffaele (80%)	Avv. Cimmino Antonio (20%)
€8.071,86 lordi	€ 6799,50 lordi	€1.272,36
	- € 380,64 (acconto versato)	
	€ 6.418,86 lordi	

- all'Avv. Chianese verrà liquidato, detratto l'acconto già versato, l'importo lordo di € 6.418,86, di cui € 5.059,00 per onorari, € 202,36 per Cpa e € 1.157,50 per IVA;

Accertato che:

- non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi del Dirigente firmatario del presente atto;

- con nota e-mail del 25/03/21 l'Avv. Raffaele Chianese ha trasmesso il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Cassa Forense;
- con nota prot. 83675 del 14/08/20 il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010, la dichiarazione di assenza personale dipendente presso il proprio studio professionale per il quale vige l'obbligo di contribuzione;
- in data 14/04/2021, il professionista trasmetteva fattura elettronica Prot. n. 41434/21 allegata **sub 5**).

Dato atto che:

- in esecuzione delle disposizioni di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.43 del 18/09/2020 "*Approvazione regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi e delle entrate comunali*", il Servizio Contenzioso richiedeva, giusta nota prot. n. 38476 del 07/04/2021, ai Dirigenti dei Settori Idrico Fognario e Manutentivo, Servizi Finanziari, Polizia Municipale la verifica sulla regolarità tributaria ed extratributaria dell'Avv. Chianese, con invito a riscontrare entro 7 giorni dalla ricezione della stessa;
- alla richiesta di cui sopra, seguivano riscontri del Settore Servizi Tributi, nota prot.n. 39434 del 09/04/2021 e del Settore Polizia Municipale, nota prot.n. 41412/21, attestanti la regolarità del professionista;
- nessun riscontro veniva fornito al Servizio Avvocatura dal Settore Servizi Finanziari e dal Settore Idrico Fognario e Manutentivo per cui, ai sensi dell'art.5, comma 3, del regolamento di cui sopra, "*la situazione si ritiene in regime di regolarità*".
- da un'ulteriore attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa risultano inoltre alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi.

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L., D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera Commissariale n. 46 del 02/10/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022;

PROPONE

1. di liquidare e corrispondere all'Avv. Raffaele Chianese, C.F. CHNRFL75C10F839U per le ragioni indicate in narrativa, la complessiva somma di **€ 6.418,86** (di cui € 5.059,00 per compenso netto professionale residuo, € 202,36 per cpa ed € 1.157,50 per iva) quale quota parte di spettanza per il recupero spese legali in riferimento al giudizio società Fontana Costruzioni spa esperiva appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, R.G.n.4520/2015, definito con sentenza n.3943/19;
2. di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi Finanziari ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
3. di dare atto che la risorsa di **€ 6.418,86** si trova allocata sull' Impegno Contabile n. 485/2021 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 10302601, del Bilancio Pluriennale 2020/2022.

4. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato, indicato nella documentazione trasmessa dal Legale;
5. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013;

La sottoscritta Dott.ssa **Emanuela Viola**, Responsabile del Servizio Contenzioso presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della L. 07/08/1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 06 Novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 DICHIARA che in relazione al presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Responsabile del Servizio Contenzioso
D.ssa Emanuela Viola

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio Contenzioso come sopra riportata

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Di fare propria ed approvare la proposta riportata in premessa, che qui si intende per ripetuta e trascritta.

Il sottoscritto Dott. **Giuseppe De Rosa**, Dirigente *ad interim* del Settore Affari Istituzionali presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 ,DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe De Rosa

DETERMINA n. 589 del 31/05/2021

IL Responsabile del Settore Servizi Finanziari Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione;
AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento di Euro 6.418,86 a favore del professionista come sopra identificato. Impegno Contabile n. 485/2021 alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 10302601, del Bilancio 2020/2022, annualità 2021.

Lì, Data 31/05/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.